



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

15900/TU/00/51

Roma, (data del protocollo)

Circ. n. 42/2022

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA      LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI      BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI      TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA      AOSTA

e, p.c.      AL GABINETTO DEL MINISTRO      SEDE

Oggetto: Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante *“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfirmità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*

La legge 12 aprile 2022, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 99 del 29 aprile 2022, ha introdotto, tra l'altro, rilevanti modifiche al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento al controllo di gestione e al limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti.

In particolare, l'art. 2 della predetta legge n. 35/22 prevede che: *“all'articolo 196, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,»,* così semplificando le regole sugli adempimenti in materia di **controllo di gestione** a carico dei comuni in questione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per le Autonomie

Ufficio III: Controllo sugli Organi

Il successivo articolo 3 prevede modifiche all'articolo 51 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

a) al comma 2:

- *la parola: «rieleggibile è sostituita dalla seguente: «ricandidabile», riqualificando - per i sindaci e per i presidenti della provincia che abbiano ricoperto tale carica per due mandati consecutivi - la previgente causa di ineleggibilità in **causa di incandidabilità**, rilevabile già dalla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle liste;*
- *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del **terzo mandato**»;*

b) al comma 3:

- *le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».*

Contestualmente viene abrogato l'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che riservava espressamente la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato solo ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti.

In considerazione delle innovazioni normative richiamate e dell'approssimarsi degli adempimenti relativi al prossimo turno elettorale fissato per il 12 giugno 2022, si pregano le SS.LL di voler diramare la presente circolare agli enti locali e ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali delle rispettive province.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Sgaraglia)